

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 065/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma del 10 ottobre 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1 RICORSO CALC. PARLA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 INFLITTA SEGUITO GARA, RIVER PLATANI/QUISQUINESE DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 420/C.D.T. 30 del 26.3.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calc. Parla Massimo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2 RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. LUCA PETRINI;**
- **INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PETRINI LUCA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8081/1134 PF12-13/AM/MA DEL 7.6.2013; NOTA N. 8082/1135 PF12-13/AM/MA DEL 7.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Civitavecchia di Civitavecchia (Roma) riduce la sanzione della penalizzazione a 2 punti in classifica. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3 RICORSO CITTA' POTENZA S.S. A R.L.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.F. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AI PROPRI CALCIATORI FILIPPO TORTORA E SIMONE RASPAOLO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S, INFLITTA A

SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 8016/310PF12-13/AM/MA DEL 6.6.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 10.7.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Città di Potenza S.S. A R.L.D.. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4 RICORSO SIG. SIMONE GRILLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 8635/248PF 12-13AM/MA E 8637/565PF 12-13AM/MA DEL 24.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 31.7.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Simone Grillo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dr. Carmine Volpe, Avv. Alessandro Zamponi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5 RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.600,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DUE TORRI/HINTERREGGIO DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 24.9.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina), ridetermina la sanzione riducendo l'ammenda a € 1.000,00, confermando la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6 RICORSO S.S.D. CLODIENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORETTO ANDREA SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS/CLODIENSE DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Clodiense s.r.l. di Chioggia (Venezia), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7 RICORSO S.S. MONOSPOLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMATO MARCO SEGUITO GARA TURRIS NEAPOLIS/S.S. MONOSPOLIS DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Monopolis di Monopoli (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8 RICORSO PORDENONE CALCIO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PORDENONE/SACILESE DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Pordenone Calcio S.S.D. di Pordenone annullando la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 10 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete